

Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)

Modifica del ...

[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

ordina:

I

L'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994¹ sulla misurazione ufficiale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 3, 6^{bis}, 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 37 capoverso 3, 38 capoverso 1, 51 capoverso 3, 56 capoverso 4 e 57 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 novembre 1992² concernente la misurazione ufficiale (OMU),

Art. 2 Piani d'attuazione cantonali

¹ I piani d'attuazione cantonali a lungo termine danno informazioni sulla data e sull'esecuzione dei lavori della misurazione ufficiale. Essi contengono segnatamente indicazioni su:

- a. i lavori di primo rilevamento;
- b. i lavori di rinnovamento;
- c. adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario;
- d. la tenuta a giorno periodica;
- e. la sostituzione di digitalizzazioni provvisorie mediante un primo rilevamento o un rinnovamento;
- f. i costi (stima generale dei costi).

² I piani d'attuazione cantonali a medio termine forniscono segnatamente informazioni sullo stato della misurazione e sui lavori previsti e contengono una stima dei relativi costi.

¹ RS 211.432.21

² RS 211.432.2

Art. 4 lett. a, g e h (nuova)

- a. *Abrogata*
- g. conclude con il servizio cantonale competente gli accordi di programma;
- h. decide in merito a un rilevamento semplificato giusta l'articolo 24 capoverso 2.

Art. 5 lett. g

Il Cantone, entro i limiti della presente ordinanza, è competente segnatamente a:

- g. assicurare la tenuta a giorno e l'amministrazione della misurazione ufficiale (art. 80 – 88).

Art. 6

Abrogato

Art. 6^{bis}

Abrogato

Art. 7 Modello dei dati della misurazione ufficiale

¹ Un livello d'informazione del catalogo degli oggetti (art. 6 cpv. 2 OMU) è costituito da uno o più temi, un tema è costituito da uno o più oggetti. I temi e gli oggetti dei livelli d'informazione sono stabiliti come segue:

- a. livello d'informazione «punti fissi»:
 - 1. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFP1, PFA1),
 - 2. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 2 (PFP2, PFA2),
 - 3. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 3 (PFP2, PFA3);
- b. livello d'informazione «copertura del suolo»:
 - 1. edifici,
 - 2. superfici a rivestimento duro suddivise in: strada/sentiero, marciapiede, spartitraffico, ferrovia, aeroporto, bacino idrico e altre superfici a rivestimento duro,
 - 3. superfici humose suddivise in: prati/campo/pascolo, colture intensive (suddivise in vigna e altre colture intensive), giardino, torbiera alta, torbiera bassa e altre superfici humose,
 - 4. superfici acquose suddivise in: acque stagnanti, corsi d'acqua e canneti,
 - 5. superfici boscate suddivise in: bosco fitto, pascolo boscato (suddiviso in pascolo boscato fitto e pascolo boscato rado) e altre superfici boscate,

6. superfici senza vegetazione suddivise in: roccia, ghiacciaio/nevaio, pietraia/sabbia, cava di ghiaia/discardia e altre superfici senza vegetazione;
- c. livello d'informazione «oggetti singoli»:
muro, edificio sotterraneo, altra parte d'edificio, acqua sotterranea canalizzata, scala importante, tunnel/sottopassaggio/galleria, ponte/passarella, marci-
piede, fontana, serbatoio (se non è un edificio), pilastro, riparo, si-
lo/torre/gasometro (se non è un edificio), ciminiera, monumento,
palo/antenna, torre panoramica, arginatura, briglia, riparo antivalanghe, zoc-
colo massiccio, rovina /oggetto archeologico, debarcadere, masso erratico,
fascia boscata, ruscello, sentiero, linea aerea ad alta tensione, condotta forza-
ta di superficie per impianti idroelettrici, ferrovia, teleferica, telecabi-
na/seggiovia, teleferica per il materiale, scilift, traghetto, grotta/entrata di
caverna, asse, albero isolato importante, statua/crocifisso, sorgente, punto di
riferimento di pubbliche istituzioni nonché ulteriori oggetti singoli;
- d. livello d'informazione «altimetria»: punti quotati (punti del reticolo in un
reticolo di 2 m);
- e. livello d'informazione «nomenclatura»: nome locale, nome di località, nome
del luogo;
- f. livello d'informazione «beni immobili»:
 1. bene immobile,
 2. diritti per sé stanti e permanenti,
 3. miniera,
 4. punto di confine;
- g. livello d'informazione «condotte»:
 1. oleodotto, gasdotto e altre condotte soggette alla legislazione sugli im-
pianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gas-
sosi ³,
 2. segnali indicanti la posizione delle condotte;
- h. livello d'informazione «indirizzi degli edifici»: indirizzi degli edifici con-
formemente alla norma svizzera SN 612040 (edizione 2004-6) e assi strada-
li;
- i. livello d'informazione «spostamenti di terreno permanenti»: spostamenti di
terreno permanenti giusta l'articolo 660a del Codice civile svizzero⁴;
- k. livello d'informazione «confini giurisdizionali»:
 1. confini comunali, punti di confine giurisdizionali compresi,
 2. confini distrettuali,
 3. confini cantonali,
 4. confini nazionali;
- l. livello d'informazione «suddivisioni amministrative»:

³ RS 746.1 e RS 746.11

⁴ RS 210

1. aree di numerazione,
2. ripartizioni dei piani,
3. ripartizioni dei gradi di tolleranza,
4. margine del piano (dati sul layout del piano per il registro fondiario).

² Il modello dei dati figurante nell'allegato A è vincolante per la descrizione degli oggetti e dei loro attributi, come pure per le informazioni necessarie per lo scambio dei dati.

³ I dati di cui al capoverso 1 sono provvisti di metadati.

Art. 14

¹ Per edificio s'intende una costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l'abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport.

² Ogni costruzione dotata di un'entrata indipendente e separata dalle altre da un muro divisorio è considerata un edificio indipendente.

³ La superficie dell'edificio è determinata dalle facciate principali aventi la più grande superficie verticale esterna. Le sporgenze e rientranze delle facciate superiori a 10 cm nei GT 2 e 3 e superiori a 50 cm nei GT 4 e 5 devono essere rilevate. I dettagli lungo le facciate devono essere rilevati se sono adempiute le condizioni seguenti:

- a. sporgenze e rientranze nonché pilastri superiori a 50 cm nei GT 2 e 3 e 100 cm nei GT 4 e 5;
- b. cornicioni, sporti, avancorpi superiori a 50 cm nel GT 2 e 100 cm nei GT 3, 4 e 5.

Art. 15 lett. a, b e c (nuova)

- a. oggetto «strada/sentiero»: superfici che hanno una funzione di servizio per la circolazione dei pedoni e/o dei veicoli, come le strade (comprese le zone di parcheggio), le strade agricole e forestali, le strade per lo scarico del legname, le strade sterrate (in terra battuta) e le relative opere di finitura, quali le cunette e le bordure in pietra. I sentieri dei parchi che non sono d'interesse pubblico non sono da rilevare;
- b. oggetto «marciapiede»: superficie che ha una funzione di servizio per la circolazione dei pedoni;
- c. oggetto «spartitraffico»: superficie con funzione di regolazione del traffico;

le precedenti lettere b – e diventano le lettere d – g

Art. 18 cpv. 5, 6 e 7 (nuovo)

⁵ L'oggetto «pascolo boscato» (pascolo alberato) comprende le superfici giusta l'articolo 2 dell'ordinanza del 30 novembre 1992⁵sulle foreste.

⁵ RS 921.01

⁶ Nel caso degli oggetti «pascolo boscato fitto» e «pascolo boscato rado» si tratta di suddivisioni puramente cartografiche delle superfici dell'oggetto «pascolo boscato» giusta il capoverso 5.

⁷ L'oggetto «altre superfici boscate» comprende segnatamente i boschi pascolati, le zone boscate lungo le rive e i corsi d'acqua, le zone miste comprese tra il bosco e pascoli/rocce/pietraie e le zone di transizione al limite climatico del bosco, sempre che le superfici non possano essere attribuite agli oggetti «bosco fitto» o «pascolo boscato».

Art. 21 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 22

¹ Il livello d'informazione «altimetria» è formato da un modello digitale del terreno (MDT) che copre tutto il territorio.

² Il modello consiste in un reticolo di 2 m. Il punto di riferimento del reticolo di 2 m ha le coordinate nazionali $y=600\,000.000$ m (ascissa) e $x=200\,000.000$ m (ordinata).

³ I Cantoni sono liberi di dedurre dal MDT ulteriori modelli altimetrici.

Art. 23

Abrogato

Art. 24 cpv. 2 (nuovo)

² Per le zone con un valore del terreno molto esiguo e di considerevole estensione, per i quali non è richiesta una precisione e un'attendibilità conforme ai gradi di tolleranza, con l'approvazione della D+M può essere eseguito un rilevamento semplificato.

Art. 26 Competenza

¹ Il Cantone stabilisce il grado di tolleranza per ogni singolo caso.

² Il Cantone designa le zone di cui all'articolo 24 capoverso 2.

Art. 28

¹ La precisione planimetrica (semiasse maggiore dell'ellisse di confidenza – ellisse d'errore medio planimetrico EMP – in cm / livello di significatività 1σ) è di:

Categoria di punti	GT1	GT2	GT3	GT4	GT5
PFP2	3	3	3	8	8
PFP3	*	5	5	10	10
PFA 1/2/3	*	10	20	50	100

*) conformemente alle prescrizioni cantonali, ma almeno come GT2

² La precisione altimetrica (scarto tipo – errore medio – per l'altimetria EMA in cm / livello di significatività 1σ) è di:

Categoria di punti	GT1	GT2	GT3	GT4	GT5
PFP2	4.5	4.5	4.5	12	12
PFP3**	*	7.5	7.5	15	15
PFA 2 (livellato)	*	0.5	0.5	-	-
PFA 2 (GNSS)	3.0	3.0	4.0	5.0	-
PFA3	*	0.5	-	-	-

*) conformemente alle prescrizioni cantonali, ma almeno come GT2

***) se non esistono PFA3

³ Le precisioni raggiunte (scarti tipo empirici) devono essere dimostrate mediante il calcolo secondo il metodo dei minimi quadrati. Non devono superare i valori di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 29 cpv. 2

² Per gli oggetti che non possono essere determinati esattamente sul terreno, alla precisione planimetrica si aggiunge l'imprecisione di determinazione.

Art. 30

¹ Nelle zone dei GT2 a 4 la precisione altimetrica di superfici esattamente definite sul terreno, per esempio strade, è di (scarto tipo in cm): 80 cm (1σ).

² Nelle zone dei GT2 a 4, la precisione altimetrica di superfici non esattamente definite sul terreno, per esempio terreni ripidi o suolo dei boschi, è di (scarto tipo in cm): 200 cm (1σ).

³ La differenza fra una quota misurata direttamente e il valore corrispondente interpolato dal modello digitale del terreno non deve superare il triplo dello scarto tipo di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Nelle zone oltre i 2000 m sul livello del mare e nelle zone del GT5 è determinante la precisione altimetrica del MDT 25.

Art. 32 rubrica

Livello d'informazione «confini giurisdizionali»

Art. 33

¹ Le misure e i calcoli sono effettuati in maniera che ogni singolo punto determinato mediante misure indipendenti e sovrabbondanti risulti esente da errori grossolani.

² Gli strumenti devono essere controllati e tarati periodicamente allo scopo di evitare errori sistematici.

³ L'attendibilità dev'essere dimostrata per ogni punto dei livelli d'informazione «punti fissi», «beni immobili» e «confini giurisdizionali», come pure per i punti singoli di cui all'articolo 8 capoverso 4.

Art. 36 rubrica

Livello d'informazione «confini giurisdizionali»

Art. 42

¹ Per descrivere il modello di dati della misurazione ufficiale è utilizzato il linguaggio di descrizione INTERLIS conformemente alle norme svizzere SN 612030 (edizione 1998) e SN 612031 (edizione 2006).

Art. 45 cpv. 2

Abrogato

Art. 49 cpv. 2

² La densità dei punti dev'essere mantenuta bassa e può raggiungere al massimo 0.5 PFP1/PFP2 per chilometro quadrato.

Art. 50

¹ Il Cantone stabilisce la densità necessaria dei PFA2 e PFA3 in ogni singolo caso.

² Se occorre, allestisce i PFA2 necessari.

Art. 53 cpv. 2 – 4

² La materializzazione è costituita da segni primari. Essi servono all'identificazione univoca del punto.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Art. 57 cpv. 3

³ I Cantoni comunicano all'Ufficio federale di topografia le modifiche effettuate ai punti fissi della categoria 2.

Art. 59 Zone con spostamenti di terreno permanenti

Nelle zone con spostamenti di terreno permanenti ai sensi dell'articolo 660a del Codice civile svizzero⁶, immediatamente prima dell'inizio della misurazione è allestita una rete di punti fissi adeguata alle condizioni specifiche.

Art. 61 cpv. 1

¹ Le disposizioni del presente titolo sono applicabili agli altri estratti e ai documenti tecnici giusta l'articolo 6^{bis} capoverso 3 OMU⁷.

Art. 62

Sono considerati altri estratti giusta l'articolo 6^{bis} capoverso 3 OMU⁸ la descrizione dei beni immobili, il piano e la tabella di mutazione nonché il piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti.

Art. 63

Sono considerati documenti tecnici giusta l'articolo 6^{bis} capoverso 3 OMU⁹ i protocolli dei controlli, la documentazione originale delle misure, i documenti di lavoro e di controllo, il confronto delle superfici nel caso di rinnovamento, la ripartizione dei piani e il rapporto dell'assuntore dei lavori.

Art. 67 Piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti

È allestito un piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti ai sensi dell'articolo 660a del Codice civile svizzero¹⁰.

Titolo che precede l'articolo 73a:

Capitolo 4: Estratti autenticati

Art. 73a (nuovo) Emolumenti

L'emolumento unitario giusta l'articolo 38 capoverso 1 OMU per l'autenticazione di un estratto analogico ammonta a 50 franchi per il primo esemplare e a 5 franchi per ogni ulteriore esemplare.

⁶ RS 210
⁷ RS 211.432.2
⁸ RS 211.432.2
⁹ RS 211.432.2
¹⁰ RS 210

Titolo che precede l'articolo 80:

Titolo settimo: Amministrazione della misurazione ufficiale, archiviazione e storicizzazione

Art. 80

L'amministrazione della misurazione ufficiale comprende le misure tecnico-organizzative necessarie per la gestione dei dati, la conservazione, l'archiviazione, la storicizzazione e la sicurezza delle componenti della misurazione ufficiale allo scopo di mantenerne il valore.

Titolo che precede l'articolo 83:

Capitolo 2: Amministrazione dei dati della misurazione ufficiale

Art. 83 lett. a, e

- a. situazione di partenza al momento della creazione della banca dei dati numerici di uno o più Comuni con una valutazione della qualità, dello stato d'aggiornamento e della completezza dei lavori precedenti e con una descrizione della documentazione, del genere d'archiviazione e di storicizzazione dei documenti esistenti;
- e. descrizione della documentazione tecnica allestita in occasione della misurazione ufficiale e da allestire in occasione della tenuta a giorno, come pure indicazioni concernenti la pertinente archiviazione e storicizzazione;

Titolo che precede l'articolo 86:

Capitolo 3: Amministrazione delle altre componenti della misurazione ufficiale

Art. 86

I Cantoni adottano le disposizioni necessarie per la protezione e l'amministrazione dei segni di materializzazione dei punti fissi e dei punti di confine.

Art. 87

¹ Ogni Cantone emana le istruzioni necessarie per l'amministrazione:

- a. dei piani per il registro fondiario;
- b. degli altri estratti allestiti per la tenuta del registro fondiario e
- c. della documentazione tecnica.

² Il Cantone emana istruzioni sull'archiviazione e la storicizzazione delle componenti della misurazione ufficiale allestite secondo le vecchie disposizioni.

Titolo che precede l'articolo 88:

Capitolo 4: Archiviazione e storicizzazione

Art. 88 cpv. 1 e 4

¹ L'archiviazione e la storicizzazione dei documenti tecnici deve permettere di ricostruire tutte le modificazioni intervenute durante il periodo di conservazione di cui al capoverso 2.

⁴ I Cantoni disciplinano l'archiviazione e la storicizzazione degli estratti allestiti giusta gli articoli 65–67.

Art. 90

¹ Le digitalizzazioni provvisorie sono sostituite da un primo rilevamento o da un rinnovamento.

² I Cantoni stabiliscono la data della sostituzione nella loro pianificazione dell'attuazione a lungo termine.

Art. 92 cpv. 2

² Nelle regioni nelle quali la rete della misurazione esistente non è disponibile o è insufficiente, devono essere determinati quei punti fissi e punti d'appoggio che costituiscono la relazione con il sistema di riferimento geodetico e che sono necessari per la digitalizzazione provvisoria.

Art. 93 rubrica

Livello d'informazione «beni immobili»

Art. 94 rubrica

Livelli d'informazione «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «condotte»

Art. 109

¹ Per il riconoscimento giusta l'articolo 30 OMU¹¹ devono essere trasmessi alla D+M i documenti seguenti:

- a. la domanda di riconoscimento;
- b. una dichiarazione che conferma l'eliminazione delle carenze constatate in occasione dell'esame preliminare giusta l'articolo 27 OMU¹²;
- c. tutti i documenti dell'approvazione cantonale, compreso il rapporto del servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni relativo all'esecuzione e alla verifica della misurazione ufficiale;

¹¹ RS 211.432.2

¹² RS 211.432.2

d. il protocollo di controllo dei dati del servizio di controllo designato dalla D+M il quale certifica che i dati della misurazione ufficiale nel modello dei dati della Confederazione sono formalmente privi di errori;

e. il conteggio finale.

² Nell'accordo di programma con il Cantone, la D+M può stabilire che debbano essere presentati ulteriori documenti e dati.

Art. 110 Documenti

La liquidazione dell'indennizzo avviene sulla base dei documenti di cui all'articolo 109.

Art. 112

Abrogato

Art. 115a (nuovo) Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ La data della realizzazione delle modificazioni tecniche determinate dalla modifica del ... dell'ordinanza del 18 novembre 1992¹³ concernente la misurazione ufficiale e dalla modifica del ... della presente ordinanza è stabilita negli accordi di programma.

² Gli adeguamenti all'articolo 14 capoverso 2 avvengono nel quadro del rinnovamento o di un progetto speciale stabilito nell'accordo di programma.

II

La presente modifica entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione¹⁴.

¹³ RS 221.432.2

¹⁴ RS ...

**Estratti per la tenuta del registro fondiario
e documentazione tecnica**

Primo rilevamento	Rinnovamento	Tenuta a giorno permanente	Tenuta a giorno periodica
Livello d'informazione: Punti fissi			
protocolli dei controlli degli strumenti disposizione delle misure proposte per la materializzazione dei punti fissi misure originali calcoli originali piano della rete e piano dei vettori carta/piano dei punti fissi ^a protocolli dei punti ^a	protocolli dei controlli degli strumenti disposizione delle misure proposte per la materializzazione dei punti fissi misure eseguite con il rinnovamento calcoli eseguiti con il rinnovamento piano della rete e piano dei vettori carta/piano dei punti fissi ^a protocolli dei punti ^a rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	disposizione delle misure eseguite con la tenuta a giorno calcoli di tenuta a giorno estratto del piano della rete e del piano dei vettori carta/piano dei punti fissi ^a protocolli dei punti ^a	carta/piano dei punti fissi ^a protocolli dei punti ^a rapporto tecnico dell'assuntore di lavori
Livello d'informazione: Copertura del suolo			
protocolli dei controlli degli strumenti piani di lavoro originali foto aeree misure originali calcoli originali documenti di controllo protocolli dell'aggiustaggio rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	protocolli dei controlli degli strumenti piani di lavoro originali foto aeree misure eseguite con il rinnovamento calcoli eseguiti con il rinnovamento documenti di controllo protocolli dell'aggiustaggio rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	piani di lavoro originali misure eseguite con la tenuta a giorno calcoli di tenuta a giorno documenti di controllo	piani di lavoro originali foto aeree misure eseguite con la tenuta a giorno calcoli di tenuta a giorno documenti di controllo rapporto tecnico dell'assuntore di lavori
Livello d'informazione: Oggetti singoli			
protocolli dei controlli degli strumenti piani di lavoro originali foto aeree misure originali calcoli originali protocolli dell'aggiustaggio rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	protocolli dei controlli degli strumenti piani di lavoro originali foto aeree misure eseguite con il rinnovamento calcoli eseguiti con il rinnovamento protocolli dell'aggiustaggio rapporto tecnico	piani di lavoro originali misure eseguite con la tenuta a giorno calcoli di tenuta a giorno	piani di lavoro originali foto aeree misure eseguite con la tenuta a giorno calcoli di tenuta a giorno rapporto tecnico dell'assuntore di lavori

Primo rilevamento	Rinnovamento	Tenuta a giorno permanente	Tenuta a giorno periodica
	dell'assuntore di lavori		
Livello d'informazione:	Altimetria		
protocolli dei controlli degli strumenti	protocolli dei controlli degli strumenti	piani di lavoro originali	piani di lavoro originali
piani di lavoro originali	piani di lavoro originali	misure eseguite con la tenuta a giorno	foto aeree
foto aeree	foto aeree	calcoli di tenuta a giorno	misure eseguite con la tenuta a giorno
misure originali	misure eseguite con il rinnovamento		calcoli di tenuta a giorno
calcoli originali	calcoli eseguiti con il rinnovamento		rapporto tecnico dell'assuntore di lavori
rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	rapporto tecnico dell'assuntore di lavori		
Livello d'informazione:	Nomenclatura		
piano della nomenclatura	piano della nomenclatura	estratto del piano della nomenclatura con il vecchio e il nuovo stato	
documenti di controllo	documenti di controllo	documenti di controllo	
rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	rapporto tecnico dell'assuntore di lavori		

^a Documento da tenere a giorno

Livello d'informazione:	Beni immobili		
protocolli dei controlli degli strumenti	protocolli dei controlli degli strumenti	piani di lavoro originali	
piani di lavoro originali	piani di lavoro originali	misure eseguite con la tenuta a giorno	
foto aeree	foto aeree	calcoli di tenuta a giorno	
misure originali	misure eseguite con il rinnovamento	documenti di controllo	
calcoli originali	calcoli eseguiti con il rinnovamento	piano e tabella di mutazione	
documenti di controllo	confronto delle superfici		
protocolli dell'aggiustaggio	documenti di controllo		
descrizione dei beni immobili	protocolli dell'aggiustaggio		
rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	descrizione dei beni immobili		
	rapporto tecnico dell'assuntore di lavori		
Livello d'informazione:	Condotte		
protocolli dei controlli degli strumenti	protocolli dei controlli degli strumenti	piani di lavoro originali	
piani di lavoro originali	piani di lavoro originali	misure eseguite con la tenuta a giorno	
foto aeree	foto aeree	calcoli di tenuta a giorno	
misure originali	misure eseguite con il rinnovamento		
calcoli originali	calcoli eseguiti con il rinnovamento		
protocolli dell'aggiustaggio	protocolli dell'aggiustaggio		
rapporto tecnico			

Primo rilevamento	Rinnovamento	Tenuta a giorno permanente	Tenuta a giorno periodica
dell'assuntore di lavori	documenti di controllo rapporto tecnico dell'assuntore di lavori		
Livello d'informazione:	Indirizzi degli edifici		
basi originali rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	basi originali rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	basi originali	
Livello d'informazione:	Spostamenti di terreno permanenti		
protocolli dei controlli degli strumenti piani di lavoro originali foto aeree misure originali calcoli originali protocolli dell'aggiustaggio rapporto tecnico dell'assuntore di lavori piano del perimetro	protocolli dei controlli degli strumenti piani di lavoro originali foto aeree misure eseguite con il rinnovamento calcoli eseguiti con il rinnovamento protocolli dell'aggiustaggio documenti di controllo rapporto tecnico dell'assuntore di lavori piano del perimetro	piani di lavoro originali misure eseguite con la tenuta a giorno calcoli di tenuta a giorno piano e tabella di mutazione piano del perimetro	
Livello d'informazione:	Confini giurisdizionali		
protocolli dei controlli degli strumenti piani di lavoro originali foto aeree misure originali calcoli originali protocolli dell'aggiustaggio rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	protocolli dei controlli degli strumenti piani di lavoro originali foto aeree misure eseguite con il rinnovamento calcoli eseguiti con il rinnovamento protocolli dell'aggiustaggio documenti di controllo rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	piani di lavoro originali misure eseguite con la tenuta a giorno calcoli di tenuta a giorno piano e tabella di mutazione estratti per la D+M/S+T dei piani dei vecchi e dei nuovi confini giurisdizionali	

^a Documento da tenere a giorno

Primo rilevamento	Rinnovamento	Tenuta a giorno permanente	Tenuta a giorno periodica
Livello d'informazione:	Suddivisioni amministrative		
ripartizione dei piani ^a documenti di controllo	ripartizione dei piani ^a documenti di controllo	ripartizione dei piani ^a documenti di controllo	

Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale

Primo rilevamento	Rinnovamento	Tenuta a giorno permanente	Tenuta a giorno periodica
rapporto tecnico dell'assuntore di lavori	rapporto tecnico dell'assuntore di lavori		

^a Documento da tenere a giorno

Allegato C

Abrogato